

STATUTO

**COMUNITA' ENERGETICA
RINNOVABILE DEL
MEDITERRANEO - IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA ROMA 6

Numero REA: TA - 262336

Codice fiscale: 03493540730

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEL
MEDITERRANEO - IMPRESA SOCIALE S.R.L."

in sigla

"CER-MED - IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Articolo 1 Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità limitata qualificata come impresa sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEL MEDITERRANEO - IMPRESA SOCIALE S.R.L." in sigla "CER-MED - IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

Articolo 2 Sede

La Società ha sede legale nel Comune di **Taranto (TA)** all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 durata

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4 scopo e oggetto sociale

La Società opera quale comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del Decreto MASE n. 414/2023, delle Regole Operative GSE e della regolazione ARERA, ed esercita in via stabile e principale l'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs 112/2017 art. 2 comma 1 lettera e), consistente nella produzione, nell'accumulo e nella condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non lucrative e fornendo benefici ambientali, economici e sociali a favore dei soci e delle aree locali in cui opera, non perseguendo l'obiettivo di realizzare profitti finanziari e favorendo il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti indicati dal detto D.Lgs 112/2017.

La società intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili, consentendo ai consumatori finali e/o ai produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili nella disponibilità della società stessa. Essa si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo consapevole ed ecosostenibile dell'energia e della partecipazione della comunità, promuovendo un modello energetico sostenibile, resiliente e

ALLEGATO A) AL
N.12892 DI
REPERTORIO E
N.10068 DI RACCOLTA

orientato alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La società persegue la propria funzione sociale favorendo l'accesso dei soci e delle aree locali interessate a forme di autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili, secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Tale finalità è perseguita mediante la fornitura di servizi, attività di coordinamento e supporto, nonché attraverso iniziative volte a generare benefici ambientali, economici e sociali per la collettività di riferimento.

La partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile è aperta e volontaria; la società è autonoma ed effettivamente controllata dai soci, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, parità di trattamento e non discriminazione.

La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti terzi, purché ciò avvenga in coerenza con le finalità di utilità sociale e con la normativa vigente.

In via strumentale, accessoria e funzionale al perseguimento delle finalità di cui sopra, e senza che tali attività assumano carattere prevalente né operativo, la società potrà svolgere, sia nei confronti di soggetti privati che di enti pubblici, attività di consulenza, supporto tecnico-professionale, assistenza e coordinamento nel settore energetico, ivi comprese attività di analisi, studio, valutazione, progettazione di massima e supporto alla progettazione, nonché attività di supporto alla fornitura di servizi di efficienza energetica e di servizi energetici integrati, diagnosi energetiche, due diligence su impianti esistenti e/o di nuova realizzazione, attività di monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche e dei consumi, nonché assistenza tecnica e gestionale connessa a interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici esistenti o in costruzione e/o su impianti alimentati da fonti rinnovabili, restando in ogni caso esclusa l'esecuzione diretta di attività tecniche, operative, realizzative o manutentive, che potranno essere svolte esclusivamente da soggetti terzi abilitati e qualificati.

L'Impresa Sociale opera in conformità all'articolo 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, e alle Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, tempo per tempo vigenti.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e di territorio, senza finalità di profitto finanziario, l'Impresa Sociale si prefigge di svolgere le seguenti

attività, in via stabile e principale, quali attività di interesse generale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Impresa Sociale esercita la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo e coordina, nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile, la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui detiene, a qualunque titolo, la disponibilità, nel rispetto del Decreto MASE n. 414/2023 e delle Regole Operative GSE.

Essa condivide, all'interno della medesima comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Impresa Sociale può sottoscrivere accordi con soci, consumatori finali, prosumer, produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché con produttori terzi proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità degli impianti stessi, al fine di massimizzare la copertura dei consumi della comunità e i benefici ambientali ed economici connessi.

Può altresì sottoscrivere accordi con soci o con soggetti terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi e immobili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'Impresa Sociale può aderire a contratti o convenzioni con operatori del settore energetico debitamente autorizzati, senza accedere direttamente ai mercati dell'energia e senza svolgere attività di compravendita di energia in via diretta, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

L'Impresa Sociale gestisce, direttamente o per il tramite di soggetti appositamente delegati, la Comunità Energetica Rinnovabile e i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE e con il gestore di rete competente, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Essa promuove iniziative e sottoscrive accordi con imprese, enti pubblici e soggetti privati finalizzati all'ottenimento di incentivi, agevolazioni e strumenti di sostegno a favore dei membri della comunità per l'adozione di soluzioni energetiche sostenibili, per la riqualificazione energetica degli edifici e per l'accesso a beni e servizi a basso impatto ambientale, affidando le eventuali attività operative a soggetti terzi specializzati.

L'Impresa Sociale sostiene e promuove progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, anche finalizzati alla valorizzazione del territorio, al contrasto della povertà energetica e delle situazioni di vulnerabilità, nonché al rafforzamento della coesione sociale.

L'Impresa Sociale promuove iniziative di informazione,

formazione, orientamento e sensibilizzazione nel settore dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e della transizione energetica, anche attraverso eventi, seminari, pubblicazioni, strumenti digitali e attività divulgative, potendo affidarne l'organizzazione e la gestione a soggetti terzi specializzati. Le eventuali entrate derivanti da tali attività sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi e non costituiscono attività commerciale.

L'Impresa Sociale promuove l'adozione, da parte dei soci di soluzioni tecnologiche e digitali idonee a favorire una gestione razionale dei consumi energetici, della produzione, dello stoccaggio e della condivisione dell'energia, potendo affidare lo sviluppo, la fornitura e la gestione di tali soluzioni a società terze specializzate.

L'Impresa Sociale promuove iniziative relative alla mobilità sostenibile, all'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, alla domotica e agli interventi di efficientamento energetico, affidando l'esecuzione e la gestione delle relative attività esclusivamente a soggetti terzi abilitati e qualificati.

I benefici eventualmente riconosciuti ai soci delle attività della Comunità Energetica Rinnovabile hanno natura strumentale e funzionale al perseguimento delle finalità di utilità sociale dell'Impresa Sociale e non costituiscono controprestazione sinallagmatica, né attribuiscono diritti di natura lucrativa o patrimoniale.

L'Impresa Sociale non svolge direttamente attività di natura tecnica, professionale, commerciale o imprenditoriale riservata, né attività di installazione, gestione o manutenzione di impianti, che restano affidate esclusivamente a soggetti terzi specializzati, nel rispetto del Decreto MASE n. 414/2023, delle Regole Operative GSE e della normativa vigente.

Il tutto fermo restando che ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) del D.lgs 199/2021 i soci clienti finali mantengono i loro diritti in quanto tali compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, l'Impresa Sociale può compiere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria strettamente strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, purché non incompatibili con la qualifica di impresa sociale e con l'assenza di finalità lucrative.

Articolo 5 Soci

Nel rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e dei relativi provvedimenti attuativi, possono assumere la qualifica di Soci: le persone fisiche, le PMI (piccole e medie imprese), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende

pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purchè risultino in grado di contribuire al perseguimento degli scopi sociali e purchè appartengano ad una delle seguenti categorie:

1) Soci consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica sottesi alla medesima cabina primaria ai sensi del DM MASE 414/2023 e delle Regole Operative GSE;

2) Soci produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Società;

3) Soci prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica e nemmeno le grandi imprese. I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un Socio di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso (CER). Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Società, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Società stessa salvo esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Requisito per partecipare all'Società è la titolarità di un'utenza per l'approvvigionamento dell'energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, i diritti

sociali a lui spettanti saranno comunque proporzionali alla quota di partecipazione posseduta.

Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 179/2012 possono essere create categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinarsi il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 6 domanda di ammissione per divenire soci

In ragione della partecipazione aperta e volontaria alla comunità energetica rinnovabile di cui alla lett d) comma 1 art. 31 D.lgs 199/2021, chi intende divenire socio dell'impresa sociale dovrà presentare all'organo amministrativo domanda di ammissione scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica:

(i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

(ii) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;

(iii) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta ed immessa nella rete e non direttamente autoconsumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;

(iv) copia dell'ultima annualità di bollette dell'energia elettrica ai fini della stima del consumo di energia elettrica durante l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

(v) l'ammontare della quota di capitale che intende eventualmente sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

(vi) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- se trattasi di società, associazioni od enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni::

(i) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

(ii) nel caso di imprese, i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Società in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

(iii) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda di ammissione;

(iv) la qualità della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse;

(v) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI;

(vi) la documentazione attestante la potenza dell'impianto e/o la quantità di energia consumata;

(vii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di attenersi al Regolamento Interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La Società non prevede limitazioni arbitrarie né discriminazioni di natura economica o personale nell'ammissione dei soci, nel rispetto dei principi di partecipazione aperta e volontaria di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

L'organo amministrativo, in caso di ricezione, con le suindicate modalità, di domanda di ammissione da parte di soggetti terzi per divenire soci, ha facoltà di aumentare a pagamento il capitale della società ai sensi dell'articolo 2481 c.c. rispettando i seguenti limiti e le seguenti modalità di esercizio:

- la decisione di aumento del capitale potrà essere adottata dall'organo amministrativo esclusivamente ove siano state ricevute dal medesimo le suddette domande di ammissione;

- la decisione di aumento del capitale potrà essere adottata anche in più soluzioni, ma non più di una volta, per ogni esercizio sociale;

- la decisione di aumento potrà essere adottata mediante emissione di sole quote da liberarsi in denaro, anche senza sovrapprezzo, e mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi che hanno presentato la domanda di ammissione, escluso il diritto di opzione per i soci, salva l'applicazione della vigente normativa di tutela in loro favore;

- la decisione di aumento potrà essere adottata prevedendo esclusivamente un aumento di capitale non superiore al 10% del capitale sottoscritto versato ed esistente alla data di

assunzione della decisione con previsione di un limite di quote che potrà essere sottoscritto da ciascun terzo.

- l'offerta delle quote di nuova emissione ai terzi che hanno presentato domanda di ammissione verrà effettuata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Società, con la sostenibilità economica e gestionale dell'Impresa Sociale e con la tutela degli interessi della Comunità Energetica Rinnovabile, ma, indipendentemente dalla quota in sottoscrizione richiesta nella domanda di ammissione, ciascun terzo potrà sottoscrivere quote esclusivamente entro il limite massimo deciso dall'organo amministrativo;

- in caso l'aumento di capitale deciso non consenta l'ammissione di tutti i soggetti che hanno presentato la relativa domanda, verranno offerte le quote di nuova emissione ai terzi secondo l'ordine cronologico delle domande di ammissione.

Nell'ipotesi che l'organo amministrativo non ritiene opportuno avvalersi della presente facoltà di aumentare il capitale sociale, può convocare l'assemblea per l'adozione dell'eventuale delibera di aumento di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 il terzo che ha presentato domanda di ammissione e non ha potuto sottoscrivere quote dell'aumento del capitale deciso dagli amministratori ha facoltà d'investire l'assemblea affinché quest'ultima deliberi eventualmente il ricorso ad altre forme di ingresso in società.

Articolo 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi; l'eventuale polizza o fideiussione a garanzia del conferimento può essere sostituita con cauzione in denaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con applicazione dell'articolo 2473 Codice Civile. Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per

oltre un terzo può essere omissivo il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis comma 2 Codice Civile in previsione dell'assemblea ivi indicata. La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 8 Prestiti dei soci

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto od in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero od infruttifero. Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'assemblea dei soci non disponga diversamente e potranno essere eseguiti anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dai soci iscritti al Registro delle Imprese con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, del D. lgs. 112/2017 e successive modifiche

Articolo 9 Trasferimento quote

Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche le modalità di ammissione ed esclusione di soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica di s.r.l. in cui l'impresa sociale è costituita. Le partecipazioni potranno essere liberamente trasferite inter vivos dai soci. Le quote sono intrasferibili a causa di morte salvo il diritto di recesso spettante a coloro che succedono al socio deceduto a titolo universale o particolare ai sensi dell'art. 2469 c.c..

Articolo 10 Recesso

Nel rispetto del presente statuto, il diritto di recesso spetta ai soci nei casi, con i limiti e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata o a mezzo PEC con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, ovvero dal verificarsi del diverso fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Inoltre ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) del D.lgs 199/2021 i soci clienti finali possono recedere in ogni

momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto il recesso, il rimborso della partecipazione del socio receduto e le relative conseguenze sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 2473 Codice Civile e dall'articolo 3 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 11 Esclusione del socio

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto giuridico derivante dalla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L'esclusione ha effetto dalla ricezione da parte del socio della comunicazione di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 il socio escluso ha facoltà d'investire l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione in relazione al provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la cessazione del rapporto giuridico derivante dalla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Ai sensi dell'articolo 2473 bis c.c. si applicano all'esclusione le disposizioni di cui all'art. 2473 c.c. relativo al recesso dei soci, esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e si applica altresì l'art. 3 del D.Lgs 112/2017..

Articolo 12 obblighi e diritti dei soci

Oltre ai diritti spettanti in forza delle disposizioni del codice civile e delle altre leggi e normative applicabili, ai soci spettano i seguenti diritti:

- mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia, e/o quelli di produttore, compreso quello di scegliere il proprio cliente al quale vendere la quota di energia non auto consumata.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- A. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dalla relativa delibera di aumento del capitale, del capitale sottoscritto;

- B. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- C. alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonché al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;

- D. a consentire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rilevazione ai fini della condivisione dell'energia prodotta e/o consumata dai propri POD, fornendo e sottoscrivendo la documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso;

- E. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;

- F. al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dalla Società nell'ambito dell'oggetto sociale;

- G. a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;

- H. se produttore o prosumer, a mettere a disposizione della Società, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti/unità di produzione o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo, prodotta dagli impianti/unità di produzione registrati all'interno della comunità energetica di riferimento.

Gli Enti Pubblici non sono tenuti al pagamento di corrispettivi per l'acquisto di beni o servizi erogati dalla Società, salvo che decidano liberamente di aderire a specifiche iniziative facoltative disciplinate da regolamento interno e sempre nel rispetto della normativa applicabile agli enti pubblici.

Gli obblighi economici ulteriori possono essere previsti esclusivamente per i soci operatori (produttori e prosumer) che accedono ai servizi tecnici e gestionali necessari alla

condivisione dell'energia e all'operatività della comunità energetica rinnovabile.

Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, il socio può mettere a disposizione anche a titolo gratuito della Società i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e il rapporto partecipativo nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate all'articolo 2479 Codice Civile, ivi espressamente compresa la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Articolo 13 Riparto degli incentivi e dei corrispettivi

I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, si obbligano a conferire alla Società specifico mandato per la gestione tecnica ed amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il G.S.E. per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del rapporto societario ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto societario stesso.

I Soci affidano alla Società la gestione delle partite finanziarie in entrata e in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi. Spetta alla Società ripartire tra i Soci quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

L'organo amministrativo è competente per il riparto delle risorse introitate con riferimento all'energia condivisa.

Il riparto degli incentivi e dei benefici economici avviene secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto della normativa CER e senza attribuzione di

utili o avanzi di gestione ai soci.

La Società disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai Soci di quanto incassato con riferimento ai precedenti commi, tenuto conto dell'obbligo di destinazione di una quota almeno pari all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa indicato dai provvedimenti attuativi del D.Lgs. 199/2021, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il regolamento potrà prevedere ulteriori criteri di ripartizione fra i quali, a titolo esemplificativo:

- ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun socio in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria di appartenenza;
- contributo da ciascun Socio offerto all'autoconsumo di energia in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- categoria di Soci di appartenenza tra quelle indicate nel presente statuto;
- comportamenti virtuosi adottati per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento.

La Società è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante ed a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione.

Articolo 14 coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate: a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci; b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 15 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il tutto fermo restando che:

- nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 comma 1 lette d) del D.Lgs 199/2021 l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) del detto D.Lgs (che individua i soggetti che possono essere soci) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) del medesimo art. 31 D.Lgs 199/2021;
- le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, come anche indicato al precedente art. 5 del presente statuto.

Articolo 16 Espressione del voto

Salvo quanto previsto al comma 1 del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso per iscritto. La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 17 Delibere assembleari

Nei casi previsti dagli articoli 2473 comma 1, 2479 comma 4

e 2480 Codice Civile o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche;
 2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
 3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche;
 4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche, ove consentito dalla legge;
 5. l'approvazione dei regolamenti;
 6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
 7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per partecipata;
 8. le obbligazioni dell'Impresa Sociale decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
 9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, Codice Civile;
 10. le decisioni in merito alla emissione di eventuali strumenti finanziari;
 11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con lettera raccomandata, o mediante fax o e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso da parte del destinatario, che dovrà inviarsi agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
- L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché nel territorio dell'Unione Europea. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno oppure hanno reso dichiarazione scritta di esserne informati e di non opporsi.

Articolo 18 Formalità delle assemblee

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,

dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea ne constata la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, e trascritto nel libro delle decisioni dei soci. L'assemblea potrà svolgersi per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 19 Rappresentanza dei soci

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà o limiti di sub delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 20 Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Nei casi previsti dall'articolo 2479 comma 2, numeri 4) e 5) Codice Civile l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. La seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368 comma 3 Codice Civile. Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro centoottanta dell'esercizio sociale. giorni dalla chiusura.

Articolo 21 Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, che dura in carica fino a revoca o dimissioni o diversa deliberazione dell'assemblea. Gli amministratori possono essere anche non soci. I soggetti che assumono le

cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: - assenza di procedimenti, carichi pendenti, cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di un amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea; - accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale.

Articolo 22 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare procuratori e revocarli.

Articolo 23 Rappresentanza

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio amministrazione, ovvero agli amministratori delegati secondo le successive previsioni disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 24 referente CER e delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

Ai sensi delle Regole Operative, il ruolo di Referente (il "Referente CER") sarà svolto dalla stessa Società in persona del rappresentante legale.

L'organo amministrativo in rappresentanza della società può assumere la decisione di affidare il ruolo di Referente CER nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e/o dalle Regole Operative, a:

- un socio producer, membro della CER;
- un socio prosumer, membro della CER;
- un socio consumer, membro della CER;
- un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi l'organo amministrativo in rappresentanza della società conferirà al Referente CER apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Al Referente CER viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati ed è controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento degli Incentivi fiscali previsti dal servizio.

Ai fini del riparto dell'energia elettrica condivisa ed eventualmente della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita ed il GSE, la Società individua, quale delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, la società di consulenza DPG S.r.l., con sede in Taranto (TA), alla Via Roma n. 6,

codice fiscale e partita IVA 03431430739, ovvero il diverso soggetto eventualmente designato con delibera dell'Assemblea, cui sono attribuiti i necessari poteri di rappresentanza dell'Società nei confronti del GSE e/o eventuali terzi soggetti, come da come da apposita delega.

Articolo 25 Regole amministrative

Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci dell'impresa sociale. Il Consiglio di Amministrazione a funzionamento collegiale, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni. La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

Le deleghe e gli incarichi di cui al presente articolo non possono comportare attribuzioni di poteri incompatibili con l'assenza di finalità lucrative della Società né con i vincoli derivanti dalla normativa sulle comunità energetiche rinnovabili.

La gestione tecnica, operativa ed economica degli impianti e delle attività connesse alla Comunità Energetica Rinnovabile è distinta dall'organo amministrativo della società ed è svolta, ove previsto, da soggetti terzi specializzati o da soggetti appositamente delegati, nel rispetto del Decreto MASE n. 414/2023, delle Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici - GSE e della normativa vigente.

Articolo 26 Adunanze del Consiglio di amministrazione

Tutte le deliberazioni del Consiglio a funzionamento collegiale verranno assunte a maggioranza assoluta dei voti, non computandosi gli astenuti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente o due consiglieri lo riterranno opportuno. Il Consiglio di Amministrazione:

A) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

B) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

In alternativa a quanto sopra disposto e nel rispetto dell'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile, al momento della nomina tutti i poteri di amministrazione ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori

congiuntamente, disgiuntamente e/o a maggioranza. In caso di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile. In mancanza di qualsiasi precisazione all'atto di nomina varrà il principio collegiale. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La relativa procedura è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio deve comunque deliberare in adunanza collegiale. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Con decisione dei soci si potrà attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, potrà stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 27 Organo di controllo

Si applicano l'articolo 2477 del Codice Civile e l'articolo 10 del D.lgs. 112/2017 e successive modifiche.

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti professionali e di indipendenza di cui all'articolo 2397 comma secondo e 2399 del Codice Civile. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis comma 1 del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di

revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

A norma dell'articolo 3, comma secondo, lettera a) del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche è vietata la corresponsioni ai sindaci di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 28 bilancio, bilancio sociale e scritture contabili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale. L'organo amministrativo redige, deposita, previa approvazione dei soci, al registro delle Imprese competente e pubblica nel proprio sito Internet, il bilancio sociale di cui all'articolo 9 comma 2 del D. lgs. 112/2017 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 9 del D. lgs. 112/2017 e successive modifiche, l'impresa sociale deve altresì tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

Articolo 29 utili

La Società non ha scopo di lucro in senso soggettivo, pertanto, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma primo dell'articolo 3 del D. Lgs 112/2017 e successive modifiche, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La società è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs 112/2017.

È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma terzo lettera a) del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Società impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) all'aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 30 scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea a norma dell'articolo 2487 Codice Civile determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società, nonché dei poteri dei medesimi e delle regole in base alle quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

Articolo 31 Legge Applicabile e Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto:

- si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche, per quanto compatibile nel D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, e i relativi allegati;
- la regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD);
- le Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici - GSE, tempo per tempo vigenti;
- ogni altra disposizione normativa, regolamentare e amministrativa applicabile in materia di comunità energetiche rinnovabili e di impresa sociale.

La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro imprese di cui all'articolo 2497 bis comma 2 Codice Civile.

Firmato: Campagna Paolo

Firmato: Giuseppe Colella

Firmato: Francesco Ivan Ciccimarra

Firmato: Ermanno Leccese Notaio. Vi è sigillo.